

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna Bologna

FAQ

PRIMA SEZIONE: MESSA ALLA PROVA

1) Cosa è la sospensione del procedimento con messa alla prova?

La messa alla prova è una forma di **probation giudiziale**, introdotta dalla Legge n. 67/2014 e disciplina all'art. 168 *bis* c.p. Essa consiste nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati con pena edittale non superiore ai 6 anni (in seguito alla c.d. Riforma Cartabia).

In caso di sospensione con messa alla prova, l'imputato viene affidato dalla Magistratura ordinaria all'U.E.P.E. per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede, come attività obbligatoria e gratuita, l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, oltre ad ulteriori impegni.

2) A cosa serve la sospensione del procedimento con messa alla prova?

La sospensione con messa alla prova serve a evitare il processo e quindi a evitare una possibile condanna. In caso di esito positivo della prova non vi sarà alcuna segnalazione nel casellario giudiziale del procedimento.

3) In quali casi si può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova?

- reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria;
 - in seguito alla c.d. riforma Cartabia d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 può essere concessa per reati puniti con la reclusione fino a **sei anni** (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria);
 - art 550 c.p.p. "Casi di citazione diretta a giudizio" comma 2: a) violenza o minaccia a pubblico ufficiale (p.u.); b) resistenza a p.u.; c) oltraggio a un magistrato in udienza; d) violenza di sigilli aggravata; e) rissa aggravata (esclusione dei casi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime); e-*bis*) lesioni personali stradali, anche aggravate); f) furto aggravato; g) ricettazione.
- La sospensione può essere concessa una sola volta, o una seconda, in relazione a illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione.

4) Cosa comporta la sospensione con messa alla prova?

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato dalla Magistratura all'U.E.P.E. per lo svolgimento di un **programma di trattamento** che prevede, come attività obbligatoria e gratuita, l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

L'istituto prevede, inoltre, che l'imputato svolga attività riparative e risarcitorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima. All'interno del programma vengono prescritti altri tipi di impegni (es. lavoro, studio, assistenza familiare etc.).

Il programma di trattamento viene elaborato dall'U.E.P.E. competente per territorio, su formale richiesta dell'interessato o del suo avvocato, e predisposto in base alle specifiche caratteristiche della persona imputata.

La messa alla prova, come espresso nella norma, può essere prorogata una volta sola

per gravi motivi documentati. Però può essere valutata un'ulteriore proroga con gli operatori dell'Ufficio per comprovate esigenze specifiche che vengono rappresentate all'Autorità giudiziaria competente.

L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato. Questa non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

5) In caso di guida in stato di ebrezza con richiesta di sospensione con messa alla prova. Cosa accade in caso di sospensione o revoca della patente di guida ed eventuale confisca del veicolo?

In caso di esito positivo della messa alla prova, le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo rimangono di competenza del Prefetto.

L'art. 168-ter comma 2 c.p. prevede che l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non pregiudichi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge.

L'art. 224 Codice della Strada prevede che nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, il Prefetto proceda all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

6) Cosa accade in caso di revoca o esito negativo della messa alla prova?

In caso di revoca o di esito negativo, il procedimento riprende il suo corso. Il Pubblico ministero nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione 3 giorni di prova sono equiparati a 1 un giorno di reclusione o arresto, o a 250 euro di multa o ammenda.

7) Come funziona la prescrizione in caso di sospensione con messa alla prova?

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

8) Come si chiede la sospensione del procedimento con messa alla prova?

La richiesta di sospensione con messa alla prova può essere formulata dall'imputato personalmente o per mezzo dell'avvocato con procura speciale.

La richiesta va inviata via pec a prot.uepe.bologna@giustiziacert.it con allegati: documento di identità dell'imputato, moduli reperibili sul sito DGMC, documentazione penale, nomina del difensore, dichiarazione di disponibilità di un ente per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, contatto telefonico dell'imputato e del difensore.

Laddove è presente si può in aggiunta allegare: documentazione lavorativa, di studio, abitativa ect.

SECONDA SEZIONE: MISURE ALTERNATIVE

1) Come si procede per una richiesta di misura alternativa alla detenzione in caso di sospensione dell'esecuzione della sentenza ex art. 656 comma 5 c.p.p.?

Il pubblico ministero, nei casi previsti al comma 5 dell'art. 656 c.p.p., emette decreto di sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione vengono notificati al condannato e al difensore con l'avviso che entro 30 giorni può presentare istanza di concessione di una misura alternativa.

L'istanza va indirizzata al Pubblico ministero (Tribunale Ordinario), il quale la

trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza che deciderà entro 45 giorni.

Nel caso di persona agli arresti domiciliari fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti (art. 656 comma 10 c.p.p.).

Se l'istanza non viene presentata o è inammissibile o il Tribunale di Sorveglianza la respinge, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche in ordine a diversa misura alternativa.

2) Quando si può chiedere la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex art. 90 D.P.R. 309/1990?

La sospensione dell'esecuzione della pena si può chiedere nei casi in cui vi è una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente.

Il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni con l'intervenuta conclusione positiva del programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato presso struttura pubblica o privata autorizzata, acquisendo la dovuta documentazione dai servizi specialistici territoriali.

E' necessario per la concessione la non commissione di altri reati dal momento dell'inizio del programma terapeutico fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza in ordine alla sospensione.

L'esecuzione della pena rimane sospesa per cinque anni dopo i quali, se la persona non commette altri reati, si estingue.

La sospensione ex art 90 non può essere concessa più di una volta.

3) Quando si può chiedere il rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p.?

Nei casi in cui una persona che deve eseguire una condanna è nelle condizioni sotto indicati può richiedere un rinvio/differimento della pena.

Si elencano le seguenti condizioni:

1. quando si è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'art. 146 c.p. (rinvio obbligatorio);
2. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica ;
3. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

4) In cosa consiste la detenzione domiciliare e quando si può chiedere?

La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla detenzione e consiste nell'esecuzione della pena al proprio domicilio o in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.

➤ Detenzione domiciliare ordinaria ex art 47-ter O.P.

- per pena detentiva sia inferiore ai 2 anni nel caso in cui: non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova; l'applicazione della misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati; ove non si tratti di condannati per taluno dei gravi reati indicati all'art. 4-bis O.P.

- casi particolari ove viene valutata l'applicazione della detenzione domiciliare anche per pene superiori a 2 anni: donna incinta, madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente, persona in situazioni particolarmente gravi di salute; padre esercente la responsabilità genitoriale, di prole di età inferiore a 10 anni con lui convivente, qualora la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole; colui che versi in condizioni di salute particolarmente gravi e tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari; persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente; persona di età inferiore a 21 anni, per esigenze famigliari, di lavoro, di studio o salute.

- persona che ha compiuto 70 anni all'inizio dell'esecuzione della pena o dopo l'inizio di

essa, ad esclusione di alcune tipologie di reati (es. art. 4-bis, 609-bis O.P. etc.).

➤ **Detenzione domiciliare speciale ex art 47-quater e 47-quinquies O.P.**

– soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso strutture sanitarie, i quali non presentino i requisiti per l'ammissione all'affidamento ed alla detenzione domiciliare ordinaria. Per essi può essere disposta la misura anche oltre i limiti di pena previsti ex art. 47-quater O.P.

- madri di bambini di età inferiore agli anni 10, o padri quando la madre sia deceduta o altrimenti nell'impossibilità assoluta di assistere i figli, qualora non ricorrano i presupposti per la concessione dell'affidamento e/o detenzione domiciliare ordinaria ed abbiano espiato almeno un terzo della pena, o almeno 15 anni in caso di condanna all'ergastolo.

5) Quando si può chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale ordinario?

La misura alternativa ex art. 47 O.P. prevede che il condannato ad una pena detentiva inflitta inferiore a 3 anni può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

La persona condannata può richiedere l'affidamento anche per pene non superiori a 4 anni nei casi in cui nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiatione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere che la misura contribuisca alla sua rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo di recidiva.

6) Quando si può chiedere l'affidamento in prova in casi particolari?

➤ **Affidamento in prova in casi particolari, ex art. 94 del Testo Unico n.**

309/1990, per persone condannate tossicodipendenti e alcolodipendenti

Può essere richiesto dalla persona condannata tossicodipendente o alcolodipendente che abbia una pena detentiva inflitta, o un residuo pena, non superiore a 6 anni o non superiore a 4 anni se relativa a un titolo esecutivo comprendente reato di cui all'art. 4-bis O.P e che ha in corso o intende iniziare un programma di recupero.

➤ **Affidamento in prova speciale, ex art 47-quater O.P., per soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria**

Le persone affette da AIDS o da grave deficienza immunitaria, che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative, possono richiedere di accedere all'affidamento in prova previsto dall'articolo 47 O.P. anche oltre i limiti di pena previsti.

7) Cos'è la semilibertà?

La semilibertà ex art. 48 O.P. può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale.

Questa consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte della giornata fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive, di volontariato o comunque utili al reinserimento sociale, con particolare attenzione al mantenimento dei rapporti con la rete familiare laddove esistente e con rete informali significative. Ciò avviene in base ad un programma di trattamento che viene approvato dall'Autorità giudiziaria competente.

8) Quando si può chiedere la remissione del debito?

La persona condannata che si trova in disagiate condizioni economiche e che ha mantenuto una condotta regolare, può chiedere l'esenzione dal pagamento delle spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere.

La domanda può essere presentata dall'interessato al Magistrato di Sorveglianza competente. L'U.E.P.E. fornisce consulenza a riguardo inviando al Magistrato di Sorveglianza una relazione socio-economica, accompagnata dai documenti che attestano la situazione economica della persona.

9) Quando si può chiedere la liberazione anticipata?

Per ottenere la liberazione anticipata il condannato che effettua una misura alternativa alla detenzione può presentare istanza attraverso l'U.E.P.E. o tramite il proprio legale al Magistrato di Sorveglianza competente.

Per le persone detenute la richiesta di liberazione anticipata viene inviata tramite la Direzione dell'Istituto di pena dove è recluso all'Autorità Giudiziaria competente.

Il magistrato di sorveglianza concede il beneficio della liberazione anticipata qualora siano sussistenti i presupposti, documentati nella relazione redatta dalla direzione del carcere, dall'U.E.P.E. o dall'autorità preposta alla vigilanza (carabinieri, polizia, etc.).

In caso di persona in misura alternativa alla detenzione vengono valutati la condotta e l'andamento della progettualità all'interno della misura.

In caso di persona detenuta vengono valutati la condotta, la collaborazione alla osservazione trattamentale e la partecipazione al programma trattamentale nonché la posizione giudiziaria.

Lo sconto di pena è di **45 giorni** per ogni singolo semestre di pena già scontata.

➤ Liberazione anticipata "speciale"

Nel 2013 è stata introdotta come misura eccezionale la liberazione anticipata speciale per favorire la lotta al sovraffollamento carcerario.

In tal caso, la persona condannata può chiedere di beneficiare di una detrazione di **75 giorni**, anziché 45 giorni, per ogni singolo semestre di pena già scontata in carcere.

La liberazione anticipata speciale si applica, però, solo ai semestri di detenzione scontati tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2015, con esclusione dei semestri trascorsi in regime di detenzione domiciliare e non è applicabile a tutti i reati.

10) Cosa si può fare in caso di rigetto della liberazione anticipata?

In caso di rigetto della richiesta della liberazione anticipata l'interessato, il difensore o il Pubblico ministero possono fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 10 gg dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza (ex art 69-bis comma 3 O.P.).

TERZA SEZIONE: RIFORMA CARTABIA E NUOVI ISTITUTI GIURIDICI

1) In cosa consistono le *pene sostitutive* introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia?

Le pene sostitutive introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono applicabili direttamente dal giudice della cognizione in sede di pronuncia della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (nonché in fase di decreto penale di condanna).

L'obiettivo fondamentale di queste pene è quello di evitare, per quanto possibile, gli effetti negativi desocializzanti determinati dall'esecuzione delle pene detentive di breve durata.

Le quattro pene sostitutive, ex art. 20-bis O.P., sono: la "semilibertà sostitutiva", la "detenzione domiciliare sostitutiva", il "lavoro di pubblica utilità sostitutivo" e la "pena pecuniaria".

2) Cos'è la *semilibertà sostitutiva* e quando si può chiedere?

La semilibertà sostitutiva può essere concessa dal giudice relativamente a una pena fino a 4 anni. Consiste nell'obbligo di trascorrere all'interno dell'istituto penitenziario almeno 8 ore al giorno e dedicare le restanti allo svolgimento del programma di trattamento rieducativo. Questo viene predisposto dall'U.E.P.E. competente per territorio e può comportare attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale.

La misura deve essere chiesta all'Autorità giudiziaria competente; in prima istanza è competente il Giudice di cognizione mentre in seconda istanza il Magistrato di Sorveglianza competente territorialmente. Quest'ultimo sarà dunque competente per il controllo dell'attuazione della misura, eventuali modifiche delle prescrizioni e l'adozione dei provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni.

3) Cos'è la *detenzione domiciliare sostitutiva* e quando si può chiedere?

La detenzione domiciliare sostitutiva comporta:

- l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di 12 ore al giorno;
- la possibilità di lasciare il domicilio per almeno 4 ore al giorno, anche non continuative, per provvedere ad indispensabili esigenze di vita e di salute;
- di sottostare al programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. che prende in carico la persona condannata e che riferisce periodicamente sulla situazione complessiva.

La misura sostitutiva valorizza la finalità rieducativa e risocializzante della pena prevedendo la possibilità di permanere all'esterno per intraprendere anche percorsi di studio, di formazione e di lavoro. Vi possono essere, inoltre, attività riparatorie, restitutive, di mediazione e/o di risarcimento laddove se ne ravvisa la necessità che, se presenti, sono valutabili.

La misura deve essere chiesta al Giudice di cognizione. Se concessa, dell'esecuzione è competente il Magistrato di Sorveglianza. Quest'ultimo sarà dunque competente per il controllo dell'attuazione della misura, eventuali modifiche delle prescrizioni e l'adozione dei provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni.

4) Cos'è il *lavoro di pubblica utilità sostitutivo* e quando si può chiedere?

La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e solitamente svolta nell'ambito della regione in cui risiede il condannato. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere concesso come pena sostitutiva della pena detentiva per qualsiasi reato in misura non superiore a 3 anni.

La prestazione deve consistere in non meno di 6 ore e non più di 15 ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute della persona. Tuttavia, se la persona condannata lo richiede, il giudice può ammetterla a svolgere il lavoro per un tempo superiore, senza oltrepassare le 8 ore giornaliere.

L'U.E.P.E. in accordo con la persona elabora un programma di trattamento contenente i diversi impegni (es. lavoro, studio etc.) della persona. Questo può essere utile all'Autorità giudiziaria per formulare le prescrizioni.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

La misura deve essere chiesta al Giudice di cognizione che resta competente anche per la sua esecuzione e per eventuali richieste di modifiche delle prescrizioni.

In caso di decreto penale di condanna o di patteggiamento, il positivo svolgimento dei L.P.U se accompagnato dal risarcimento del danno o dalle eliminazione delle conseguenze dannose del reato, può comportare la revoca della confisca (es. del prezzo, del profitto, del prodotto del reato etc.), esclusi i casi di confisca obbligatoria.

5) Quando si può chiedere la *pena pecuniaria sostitutiva*?

La pena pecuniaria sostitutiva può essere concessa in caso di pena non superiore a 1 anno. La persona che la richiede deve produrre la documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione. La richiesta deve essere posta al Giudice di cognizione. Quando le condizioni economiche della persona condannata al momento dell'esecuzione non permettono il pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, questa viene revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, nel caso in cui la persona si opponga, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Nel caso in cui la persona condannata non compia il pagamento nei termini previsti, la pena pecuniaria viene revocata e convertita in semilibertà sostitutiva o in detenzione domiciliare sostitutiva.

6) Le persone sottoposte alla semilibertà o detenzione domiciliare sostitutive possono chiedere permessi?

Le persone condannate alla semilibertà e alla detenzione domiciliare sostitutive possono fruire di **licenze** per giustificati motivi, relativi alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alle relazioni affettive e famigliari per un tempo non superiore a 45 giorni all'anno.

7) Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere sospeso?

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere sospeso per un periodo non superiore a 45 giorni all'anno per giustificati motivi, relativi alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alle relazioni affettive e famigliari. Se la persona condannata non si ripresenta dopo la sospensione al lavoro, gli Uffici preposti ai controlli informano il Giudice competente della violazione.

8) Cosa accade in caso di abbandono del lavoro di pubblica utilità?

La persona condannata che senza giustificato motivo non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona subisce la revoca della misura ed è punito con la reclusione fino ad un anno. La revoca può non essere applicata se il fatto è di lieve entità.

9) In cosa consiste la giustizia riparativa della c.d. Riforma Cartabia?

I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità. La vittima del reato, l'autore di esso e altri soggetti della comunità partecipano liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario alla risoluzione dei conflitti derivanti dall'offesa, con l'aiuto di un terzo e imparziale. L'accesso ai programmi è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse, è gratuito e non vi sono preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. Si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza o dopo l'esecuzione delle stesse. Le attività di organizzazione, coordinamento, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa competono ai Centri per la giustizia riparativa istituiti presso gli enti locali.

10) Quali sono i programmi di giustizia riparativa?

Tra i programmi di giustizia riparativa nei quali sono coinvolti i mediatori ci sono:

- Mediazione autori vittima;
- Family group conferencing
- Community conferencing.
- Altro

I programmi di giustizia riparativa si configurano come: spazi di maggiore attenzione alla persona offesa (vittima) all'interno della vicenda penale; momenti qualificanti di recupero sociale sia in ambito intramurario sia in area penale esterna; opportunità concrete di risoluzione del conflitto generato dal reato; spazi di riflessione all'interno della comunità.

11) Quale ruolo ha la giustizia ripartiva?

Ogni qualvolta che si è in presenza di una sentenza di condanna ad una *pena sostitutiva*, il dispositivo **può** prevedere un programma di giustizia riparativa avente prescrizioni con finalità riparative e/o di mediazione o un risarcimento alla parte offesa. Tali impegni diventano parte integrante del programma che la persona deve svolgere durante l'esecuzione della pena sostitutiva.

12) A chi si può rivolgere la richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria ?

La richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria deve essere rivolta al Magistrato di Sorveglianza (art. 678 comma 1-*bis* c.p.p. come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia).

Il difensore o il diretto interessato dovrà produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta all'Autorità giudiziaria competente di valutare quanto richiesto.

Resta in essere la possibilità per le persone condannate che eseguono l'affidamento in prova al servizio sociale, se in condizioni economiche precarie e con andamento positivo della prova, di chiedere al Tribunale di Sorveglianza l'estinzione della pena pecuniaria.